



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Aggiornamento del piano per l'utilizzo del telelavoro e del lavoro agile ("smart working") (triennio 2018 – 2020)

(art. 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 "Decreto sviluppo-bis" – Art. 14 L. 7 agosto 2015, n. 124 – L. 22 maggio 2017, n. 81 – Direttiva P.C.M. 1° giugno 2017)

PREMESSA

Con provvedimento adottato d'urgenza dal Presidente n. 3 del 15 febbraio 2013, ratificato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 26 del 20 febbraio 2013, è stato adottato il primo piano per l'utilizzo del telelavoro (relativo al triennio 2013-2014) ai sensi dell' art. 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, piano aggiornato, da ultimo, per il triennio 2017/2019 con deliberazione G.C. n. 18 del 13 marzo 2017.

Ai sensi della predetta disposizione "Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, (...) lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro".

Successivamente è intervenuta la L. 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che, all'art. 14, comma 1, dispone che "Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. (...)". Ai fini dell'attuazione di tale disposizione il comma

3 del medesimo articolo rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione di indirizzi e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

Il quadro normativo è stato completato con la promulgazione della L. 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" che, agli artt. da 18 a 23, disciplina l'istituto del "Lavoro agile" applicabile, in quanto compatibile, anche alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001.

Con DPCM 1° giugno 2017 sono stati emanati gli indirizzi e le linee guida di cui al citato art. 14, c. 3, della L. 124/2015.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO

Preliminarmente si ricorda che il piano per l'utilizzo del telelavoro, adottato con il citato provvedimento d'urgenza n. 3/2013, individuava le seguenti azioni da compiersi nel primo anno di validità del piano stesso, ovvero l'anno 2013:

- A. Analisi del contesto interno ed esterno di riferimento per l'individuazione di eventuali posizioni di lavoro in ordine alle quali, tenuto conto dei vincoli di carattere organizzativo, tecnico ed economico, sia possibile ricorrere a forme di telelavoro.
- B. Adozione di un Regolamento per la disciplina del telelavoro sulla base di uno schema-tipo che sarà predisposto dal Gruppo di lavoro personale costituito presso Unioncamere Toscana e validato dal Comitato dei Segretari generali.
- C. Elaborazione, qualora ne ricorrano le condizioni a seguito dell'analisi di cui al punto "A", di un progetto sperimentale per l'attuazione di forme di telelavoro, i cui ambiti di applicazione e le modalità operative dovranno essere possibilmente definite in sinergia con le altre Camere di Commercio della Toscana.

L'analisi di contesto è stata effettuata con il coordinamento del Gruppo di Lavoro "Personale" istituito presso Unioncamere Toscana.

Nel ricordare che, con l'eventuale introduzione del telelavoro, l'Ente si pone l'obiettivo di:

- realizzare economie di gestione;
- incrementare la produttività grazie alla flessibilità dei tempi di lavoro e alla maggiore autonomia nelle attività svolte;
- migliorare la qualità del lavoro svolto attraverso la riduzione delle interruzioni e dei disturbi propri di un ufficio;
- ridurre le assenze dal lavoro;
- razionalizzare gli spazi lavorativi;

- favorire il rientro a tempo pieno di personale precedentemente in part-time;
- conciliare le esigenze familiari e/o personali con l'impegno lavorativo;

il suddetto gruppo di lavoro regionale, nell'incontro del 6 settembre 2013, ha preso atto della conclusione dell'analisi effettuata al fine dell'individuazione di eventuali posizioni di lavoro in ordine alle quali, tenuto conto dei vincoli di carattere organizzativo, tecnico ed economico, sia possibile ricorrere a forme di telelavoro.

Dall'analisi è emerso che solo l'attività di gestione delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese presenta le seguenti caratteristiche:

- attività che presenta un elevato contenuto di informatizzazione;
- attività che non necessita della contestuale presenza di persone e mezzi nello stesso luogo;
- attività che non richiede lo spostamento fisico di persone e mezzi nello stesso luogo, grazie alle tecnologie informatiche.

Tale attività possiede anche le seguenti ulteriori caratteristiche che la rende "telelavorabile": immediata e completa disponibilità, a personal computer, delle pratiche e dei *software* necessari alla loro gestione, programmabilità del lavoro, facilità di controllo e valutazione dei risultati.

L'attività, infatti, dal 1° luglio 2003 è gestita con modalità telematica in seguito dell'entrata in vigore della legge n. 340/2000, che ha reso obbligatoria, per le società, la presentazione al Registro delle Imprese di domande di iscrizione interamente digitali. La recente normativa ha esteso tale obbligo anche per le imprese individuali.

Con riferimento allo specifico contesto della Camera di Commercio di Pistoia l'analisi ha evidenziato come l'attuale contesto organizzativo non rende possibile l'attivazione in concreto di progetti di telelavoro, anche se limitati all'ambito individuato, per la scarsità di personale che richiede una rotazione – non sempre programmabile – dello stesso per garantire anche i servizi di sportello che, comunque, continuano a dover essere assicurati. Si è ritenuto, pertanto, anche in considerazione dei costi connessi all'attuazione di detti progetti, di non procedere all'attivazione di progetti sperimentali in materia eventualmente ricorrendo, in presenza di particolari esigenze, a forme di orario personalizzato che consentano un miglior temperamento tra esigenze di vita e esigenze lavorative.

Non escludendo, peraltro, che un mutamento del contesto specifico consenta di ricorrere utilmente al telelavoro, con deliberazione consiliare n. 21 del 22 novembre 2013, è stato adottato il "Regolamento per il telelavoro della Camera di Commercio di Pistoia" sulla base dello schema-tipo predisposto dal più volte citato gruppo di lavoro, quale appendice al "Regolamento di organizzazione".

Tale regolamento prevede, espressamente, all'art. 3, in coerenza con i risultati dell'analisi di contesto effettuata, che *le attività "telelavorabili" sono quelle relative all'attività di gestione delle pratiche telematiche del Registro delle Imprese*. Per le altre attività svolte dalla Camera di Commercio di Pistoia non è da ritenersi possibile l'utilizzo del telelavoro.

In sede di aggiornamento del piano operativo per il triennio 2014-2016 veniva prevista l'effettuazione di una nuova analisi di contesto entro il 30 giugno 2014 che,

tenendo conto di quanto emerso in sede di prima attuazione del piano, fosse finalizzata alla verifica dell'intervento di eventuali mutamenti che consentissero l'attivazione di un progetto di telelavoro a carattere sperimentale, da proporsi alla Giunta camerale nel rispetto dei tempi e delle procedure di cui al citato "Regolamento per il telelavoro della Camera di Commercio di Pistoia".

Entro il medesimo termine, sulla base delle risultanze della nuova analisi di contesto, poteva essere proposta l'eventuale modifica del regolamento circa l'individuazione delle attività "telelaborabili".

L'analisi effettuata ha confermato le valutazioni operate in sede di prima attuazione del piano, stante anche l'incertezza circa il futuro assetto del sistema camerale sia in termini di competenze che di risorse disponibili.

In particolare l'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nella sua originaria formulazione prevedeva che "A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del cinquanta per cento". L'impatto sulle risorse disponibili e, quindi, sulle possibilità di attivare progetti di telelavoro che presentano costi di attivazione non trascurabili, è di notevole entità, stante che il diritto annuale rappresenta la principale forma di finanziamento delle Camere di Commercio. A nulla è valsa, a tali fini, la modifica operata in sede di conversione del citato Decreto Legge ad opera della L. 114/2014 (l'art. 28, comma 1, nella formulazione vigente dispone che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all' articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento").

Nel contempo veniva approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge Delega sulla riforma della Pubblica Amministrazione che ha terminato il suo *iter* parlamentare con l'approvazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

L'art. 10 della legge citata, nel confermare la riduzione della misura del diritto annuale, prevede un' incisiva riforma del sistema camerale sia in termini di compiti e funzioni che in termini di circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero delle Camere di Commercio dalle attuali 105 a non più di 60 mediante processi di accorpamento.

Alla delega è stata data attuazione con il D.Lgs. 219/2016, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, che prevedeva la predisposizione di una proposta di razionalizzazione complessiva del sistema camerale da parte di Unioncamere nazionale entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore da trasmettersi al Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'adozione di uno specifico Decreto per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, l'istituzione delle nuove camere di commercio, la soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione e le altre determinazioni conseguenti.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 8 agosto 2017 sostituito, a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13

dicembre 2017, dal D.M. 16 febbraio 2018 che ha istituito la Camera di Commercio di Pistoia-Prato (che nascerà dall'accorpamento delle attuali Camere di Commercio di Prato e di Pistoia) e nominato il Commissario *ad acta* con il compito – tra l'altro - di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico, la norma statutaria di composizione del consiglio della nuova Camera di Commercio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, nonché di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova Camera di commercio, procedure che sono state avviate in data primo marzo 2018

L'ulteriore dilatarsi dei tempi della riforma – unitamente alla conferma del taglio della misura del diritto annuale, principale fonte di provento per l'Ente - ha comportato, per la Camera di Pistoia, una drastica riduzione delle risorse umane disponibili non sostituibili (stante l'assoluto divieto di impiego di nuovo personale disposto dall'art. 3, c. 9, del citato D.lgs. 219/2016) che richiede una sempre maggior flessibilità e intercambiabilità del personale al fine di garantire, per quanto possibile, l'erogazione dei servizi; flessibilità e intercambiabilità che mal si concilia con l'attivazione di progetti di telelavoro nonché con l'avvio di progetti, seppure sperimentali, di lavoro agile.

Ai sensi della citata direttiva del 1° giugno 2017, peraltro, entrambe le forme di lavoro indicate richiedono l'adozione di misure organizzative che non possono prescindere dall'analisi di contesto e, in particolare, *"Dall'analisi dell'amministrazione, in termini di caratteristiche di macrostruttura organizzativa (...) e mappatura delle attività e dei processi"* e dalla realizzazione di *"una vera e propria analisi quantitativa del personale con la quale si tracci una fotografia dell'amministrazione con la quale si tracci una fotografia dell'amministrazione, integrata da aspetti qualitativi, legati ai carichi di cura familiare e ai ritmi di vita dei lavoratori congeniali (o meno) all'attivazione di un percorso di flessibilità"*.

In proposito, oltre a quanto già premesso, non si può non sottolineare come, allo stato attuale, non solo si è in presenza di una **situazione in profonda evoluzione in relazione alla quale è stato da poco avviato un percorso che porterà alla costituzione di un nuovo Ente di cui dovrà essere definita la struttura organizzativa**, ma **non risultano ancora precisamente definite le attività che gli Enti camerali** (sia allo stato attuale che a seguito del completamento dei processi di accorpamento) **dovranno obbligatoriamente garantire sull'intero territorio nazionale nonché gli ambiti prioritari di intervento, base necessaria per la ridefinizione della macrostruttura e per la mappatura delle attività e dei processi**, non essendo ancora stato emanato, ad oggi, il Decreto ora previsto dall'art. 7, comma 2, del D.M. 16 febbraio 2018.

Lo stesso art. 7, al successivo comma 4, coerentemente con il percorso in atto, dispone che la programmazione del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. sia effettuata – nel caso delle camere soggette ad accorpamento – entro tre mesi dalla costituzione della nuova Camera di Commercio (ovvero dall'insediamento del Consiglio), tenuto conto del riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO PER IL TRIENNIO 2018-2020

Stante la situazione sopra delineata **non si può che confermare l'insussistenza degli elementi indispensabili per una concreta valutazione dell'avvio di progetti, seppure in via sperimentale, di telelavoro e/o di lavoro agile** non potendo che **rinviare tale valutazione, e la conseguente adozione degli atti di programmazione in materia, ai competenti organi della costituenda Camera di Commercio di Pistoia-Prato.**

Si conferma, peraltro, l'orientamento favorevole al ricorso, in presenza di particolari esigenze, a forme di orario personalizzato che consentano un miglior temperamento tra esigenze di vita e esigenze lavorative nonché, qualora ne emergesse la necessità, a esplorare la possibilità di stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica, senza oneri a carico dell'amministrazione, così come previsto dall'art. 14, c. 2, della L. 124/2015.

=====